

ritti, dovranno indirizzare un'umile supplica al Papa, che senza dubbio terrà conto della loro rappresentanza (pag. 559, 569).

Io non vado più avanti: ciò basta, io credo, ad edificarci sull'autorità che debbono aver per noi le teorie del Philips; e se egli s'innamora della sua enfatica descrizione del grande macchinismo ecclesiastico della Curia romana, sarà una ragione di più, perchè nella nostra legge non debbasi consacrare l'irresponsabilità e l'impunità di tutti i fatti che da queste legioni ecclesiastiche possano commettersi.

Signori, io non aggiungo di più. Credo aver dimostrato che la deliberazione del Comitato, con cui fu votata la soppressione dell'articolo 10, fosse non solo un omaggio ai principii di morale e di giustizia, ma altresì un atto di prudenza indispensabile per antivenire gravissimi mali e pericoli allo Stato ed all'ordine pubblico. Spero che non si levi una voce fra noi per sostenere, che anche i fatti costituenti reato al cospetto delle leggi penali, quando siano coperti dall'apparenza di un atto spirituale, debbano andare impuniti. Facciamo dunque una legge che corrisponda a questo scopo.

Pertanto io ripropongo la soppressione dell'articolo 10, già votata dal Comitato, e solo nell'ipotesi, che reputo inammissibile, che cioè sia per essere respinta la proposta più larga dell'emendamento soprappreso, in tal caso io mi riserverò almeno di proporre che anche nella esecuzione di qualsiasi atto ecclesiastico si dica in termini chiari ed espressi in questo articolo 10, che rimane salva l'autorità delle leggi penali e di ordine pubblico dello Stato. (Bene! Bravo! a sinistra)

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**BONGHI, relatore.** Poichè la Commissione deve pure avere le cure di questa legge fino alla fine, il relatore crede risparmiare il tempo della Camera rispondendo fin d'ora all'onorevole Mancini; prima che questa discussione s'inoltri.

L'onorevole Mancini accetti da me un complimento per la fiducia colla quale ancora si riferisce ad una deliberazione del Comitato. Noi sinora ne abbiamo distrutte parecchie, e non vedo perchè dovremmo conservare appunto quella che la Commissione aveva dovuto abbandonare anch'essa...

**MANCINI.** Facciamo ognuno il nostro dovere.

**BONGHI, relatore.** Io poi devo ripetere che non intende, nè ora, nè prima, le grandi obiezioni che a quest'articolo si fanno: ed il discorso dell'onorevole Mancini mi ha ripersuasato che queste grandi obiezioni non ci sono. Quando un oratore di così sottile ed acuto ingegno, come lui, per combattere quest'articolo ha dovuto vagare attorno per materie estranee all'articolo stesso, ciò vuol dire che la disposizione dell'arti-

colo stesso non dà veramente soggetto a nessuna grave censura, a nessun vero pericolo.

La maggior parte di fatti delle obiezioni che egli ha eccepito è stata tratta dalle discipline che i capi degli ordini religiosi possono esercitare nei loro conventi o monasteri, sia per delegazione dell'autorità apostolica, sia per autorità loro propria. Ma a che cosa servono queste obiezioni? Quando sarà proposto alla Camera italiana di ricostituire le corporazioni religiose, di dare alle associazioni religiose la qualità di enti morali, e di rinforzare coll'autorità delle leggi civili i loro ordini interni, allora si potranno mostrare alla Camera i pericoli di questa restaurazione, o proporre i mezzi con cui la legge civile debba difendere coloro, i quali inavvertitamente, in un momento di passione, d'entusiasmo religioso, hanno preso voti i quali possano o prima, o poi, legare in loro la libertà, e la difesa dei loro diritti naturali.

Tutte le altre obiezioni che furono eccepito dall'onorevole Mancini suppongono tutte che questi ecclesiastici, dei quali qui si parla, abusino della garanzia che la legge dà loro, invadendo l'esercizio dell'autorità pubblica, adempiendo funzioni, compiendo atti che la legge non acconsente che all'autorità pubblica.

La legge infatti non acconsente che all'autorità pubblica, e mediante certe cautele e congegni sociali, di privare della libertà un cittadino, e quando un altro cittadino qualsiasi, che sia ecclesiastico o no, osasse surrogarsi a quest'autorità pubblica, e si prendesse l'arbitrio di commettere atti che la legge non permette se non a quelli che li fanno a nome suo, allora questo cittadino naturalmente cade sotto il Codice penale, naturalmente è punito per l'esercizio abusivo di un'autorità che non gli spetta.

Dunque tutte quante queste obiezioni sono estranee alla materia dell'articolo stesso.

Che cosa dice quest'articolo? Esso dice che debbono essere ecclesiastici coloro i quali devono godere dell'immunità che in questo articolo è consentita, debbono trovarsi in Roma, debbono partecipare agli atti della Santa Sede, e questi atti debbono appartenere al ministero spirituale, e questi non accorda loro l'immunità che per cagione e nella misura di questi atti.

È solamente in questi limiti, rispetto a questi atti così qualificati che il potere civile non può assoggettare cotesti ecclesiastici a nessuna molestia, a nessuna investigazione, a nessun sindacato, ond'è che quasi io crederei che si potesse opporre a quest'articolo che è soverchio, ma non gli si potrebbe opporre che è pericoloso.

Se voi dite che la competenza ecclesiastica è tutta quanta fuori dell'autorità pubblica, è tutta quanta fuori dell'ingerenza della potestà civile, se voi dite che l'esercizio di questo potere spirituale ecclesiastico è